



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 190 del 07/07/2022 – 25/07/2022 Udienza pubblica del 07/06/2022
Massima n. 1:	Titolo Impiego Pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Personale ufficio speciale C.U.C. - Ulteriore retribuzione annua – Deroga al principio della contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di Ordinamento civile – Illegittimità. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. La disposizione regionale interviene attribuendo indebitamente, in via unilaterale, al personale regionale in servizio (a tempo determinato ed indeterminato) presso l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza, una competenza economica in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell'art. 90 del contratto collettivo di lavoro vigente, sottraendo, in tal modo, la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate, così come previsto dalla legge statale. Lo stesso dicasi per le competenze accessorie previste dall'art. 94 del CCRL per il personale del comparto in servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, che parimenti devono essere riservate alla contrattazione collettiva e non possono essere, quindi, oggetto di normazione regionale. Ne consegue l'invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "Ordinamento Civile" e, pertanto, l'illegittimità della norma impugnata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 5, comma 1, lett. f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.



	Altri parametri e norme interposte Art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima n.2	Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Incremento ore d'incarico a medici veterinari – Violazione competenza esclusiva statale in materia di Ordinamento civile – Illegittimità. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. La disposizione impugnata prevede che “entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del SSR e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo determinato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni”. Tale disposizione prevede opzioni incompatibili con l'Accordo collettivo nazionale del 31/3/2020 (attuativo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che disciplina i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, poiché prevede, per l'individuazione dell'avente diritto all'incremento orario, un requisito – la titolarità di incarico quinquennale - del tutto assente nell'accordo stesso. Il legislatore regionale ha quindi esercitato una competenza – quella inerente all'Ordinamento civile – riservata in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett.l), della Costituzione e, pertanto, la norma impugnata è costituzionalmente illegittima.
	Atti oggetto del giudizio Art. 50 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione; Art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992; Accordo collettivo nazionale del 31/3/2020.
Massima n.3	Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della



	cultura – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n.9. Disposizioni varie), in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, autorizzando una ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, si pone in contrasto con il divieto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2017, n. 75, in ordine al superamento del limite dell'ammontare complessivo (riferito all'anno 2016) delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, occorre ricordare che la riduzione del trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, costituisce una delle condizioni contenute nel “Piano di rientro del disavanzo della Regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021”.
	Atti oggetto del giudizio Art. 14, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29. Parametri costituzionali Articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2017, n. 75; Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Accordo Stato-regione per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto il 14 gennaio 2021 ed allegato alla legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023; Art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 10/21; Art. 7 del decreto legislativo n. 158/2019.

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Giovanni Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it